



BACCIARINI



CAIOCCA



CANEVASCINI



DADAMI



GALLICIOTTI



MAGGINI



MAZZONI



STORNI



Patriziato di
Contra

Regolamento patriziale

Regolamento patriziale di Contra

INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO PATRIZIALE DI CONTRA

TITOLO I: Norme generali

- Art. 1 - Definizione e scopo (Art. 1 LOP)
- Art. 2 - Altri enti (Art. 2 LOP)
- Art. 3 - Costituzione (Art. 3 LOP)
- Art. 3 - Costituzione (Art. 3 LOP)
- Art. 4 - Sigillo

TITOLO II: Beni Patriziali - Amministrazione

- Art. 5 - Pubblico concorso (art. 12 cpv. 3 LOP)
- Art. 6 - Lavoro comune (art. 21 LOP)
- Art. 7 - Assegnazione legna (art. 29 LOP)
- Art. 8 - Taglio piante - divieto
- Art. 9 - Deposito rifiuti - divieto
- Art. 10 - Costruzioni - divieto

TITOLO III: Appartenenza al Patriziato

- Art. 11 - Stato di patrizio
- Art. 12 - Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

TITOLO IV: Organizzazione del Patriziato

Capo I: Generalità

- Art. 13 - Organi (art. 64 LOP)

Capo II: L'assemblea patriziale

- Art. 14 - Composizione (Art. 67 LOP)
- Art. 15 - Attribuzioni (Art. 68 LOP)
- Art. 16 - Assemblee ordinarie - date e oggetti (art. 71 e 69 cpv. 3 LOP)
- Art. 17 - Assemblee straordinarie - (Art. 70 LOP)
- Art. 18 - Assemblea su domanda popolare
- Art. 19 - Convocazione - (Art. 72 LOP)
- Art. 20 - Numero legale e funzionamento - (Art. 73 - 77 LOP)
- Art. 21 - Rinvio
- Art. 22 - Ufficio presidenziale - (Art. 77 lett. b LOP)
- Art. 23 - Scrutatori
- Art. 24 - Verbale - (Art 76 - 77, lett. c LOP)
- Art. 25 - Sistema di voto - (Art. 77 lett. d LOP)
- Art. 26 - Discussioni e votazioni - (Art. 77 lett. d LOP)
- Art. 27 - Validità delle risoluzioni
- Art. 28 - Revoca della risoluzioni - (Art. 74 cpv. 2 LOP)
- Art. 29 - Pubblicazione delle risoluzioni - (art. 76 cpv. 2 LOP)
- Art. 30 - Casi di collisione - (art. 75 LOP)
- Art. 31 - Messaggi e rapporti - (Art. 77 lett. e/f LOP)
- Art. 32 - Interpellanza - (Art. 77 lett. g LOP)
- Art. 33 - Mozione - (Art. 77 lett. g LOP)
- Art. 34 - Pubblicità - (Art. 77 lett. h. LOP)

INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO PATRIZIALE DI CONTRA

Capo III: L'ufficio patriziale

- Art. 35 - Composizione - (Art. 81 LOP)
- Art. 36 - Competenza in generale - (Art. 92 LOP)
- Art. 37 - Competenza in particolare - (Art. 93 LOP)
- Art. 38 - Vice presidente e commissioni - (Art. 90 e 91 LOP)
- Art. 39 - Luogo - (Art. lett. a LOP)
- Art. 40 - Convocazione delle sedute - direzione - (Art. 94 lett. b LOP)
- Art. 41 - Supplenti - (Art. 94 lett. C e Art. 99 LOP)
- Art. 42 - Votazioni - (Art. 94 lett. d LOP)
- Art. 43 - Validità della seduta - (Art. 96 LOP)
- Art. 44 - Frequenza - (Art. 97 LOP)
- Art. 45 - Validità delle risoluzioni
- Art. 46 - Revoca - (Art. 98 LOP)
- Art. 47 - Collisione - (Art. 99 LOP)
- Art. 48 - Divieto di prestazione - (Art. 100 LOP)
- Art. 49 - Incompatibilità - (Art. 83 e 84 LOP)
- Art. 50 - Verbale - contenuto - approvazione - (Art. 94 lett. e LOP)
- Art. 51 - Obbligo di discrezione - (Art. 94 lett. f LOP)
- Art. 52 - Ispezione e rilascio di estratti - (Art. 94 lett. f LOP)
- Art. 53 - Tassa di cancelleria
- Art. 54 - Lavori e forniture - (Art. 12,15 e 95 LOP)

Capo IV: I dipendenti del Patriziato

- Art. 55 - Nomina, concorso - (Art. 101 LOP)
- Art. 56 - Periodo di prova
- Art. 57 - Scioglimento del rapporto d'impiego
- Art. 58 - Requisiti - (Art. 103 LOP)
- Art. 59 - Doveri di servizio
- Art. 60 - Segreto d'ufficio
- Art. 61 - Compiti in generale, il segretario
- Art. 62 - Provvedimenti disciplinari - (Art. 102 LOP)

Capo V: Onorari, stipendi, diarie e indennità

- Art. 63 - Emolumenti
- Art. 64 - Stipendi dei dipendenti
- Art. 65 - Diarie ed indennità per missioni

Capo VI: Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

- Art. 66 - Conti
- Art. 67 - Diritto di firma - pagamenti - riscossioni - (Art. 111 LOP)
- Art. 68 - Contabilità - (Art. 113 LOP)
- Art. 69 - Commissione gestione - (Art. 68 lett. m e Art. 77 lett. f LOP)
- Art. 70 - Attribuzioni - (Art. 114 LOP)
- Art. 71 - Incompatibilità - (Art. 115 LOP)
- Art. 72 - Collisione - (Art. 116 LOP)
- Art. 73 - Rapporto - (Art. 117 LOP)
- Art. 74 - Altre funzioni (Presidente, Convocazione, Numero legale, Ispezione degli atti, Verbale, Votazione, Discrezione)
- Art. 75 - Commissioni speciali

Capo VII: Contravvenzioni

- Art. 76 - Ammontare della multa - (Art. 118 LOP)
- Art. 77 - Rapporti - (Art. 119 LOP)
- Art. 78 - Procedura

INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO PATRIZIALE DI CONTRA

TITOLO V: Regolamentazione per ordinanze - convenzioni

- Art. 79 - Ordinanze
- Art. 80 - Convenzioni

TITOLO VI: Disposizioni transitorie e abrogative

- Art. 81 - Entrata in vigore - diramazione
- Art. 82 - Abrogazione

**REGOLAMENTO PATRIZIALE DI CONTRA
del 7 marzo 1998**

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

**TITOLO I - NOME DEL PATRIZIATO - SUDDIVISIONI INTERNE E CONFINI GIURISDIZIONALI-
COSTITUZIONE - SIGILLO**

Art. 1 - Definizione e scopo (Art. 1 LOP)

Il nome del Patriziato è Contra.
Il territorio del Patriziato di Contra si estende su tutta la giurisdizione del Comune di Tenero-Contra. Il Patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d'uso comune da conservare e utilizzare con spirito viciniale a favore della comunità.

Art. 2 - Altri enti (Art. 2 LOP)

Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

Art. 3 - Costituzione (Art. 3 LOP)

Il Patriziato di Contra, ente riconosciuto del Consiglio di Stato con risoluzione n 4748 del 16-09-97 è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Art. 4 - Sigillo

Il sigillo patriziale ha un diametro di mm 30 e porta il nome e lo stemma che rappresenta



TITOLO II - BENI PATRIZIALI - AMMINISTRAZIONE

Art. 5 - Pubblico concorso (art. 12 cpv. 3 LOP)

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso. Quando il valore supera l'importo di Fr 5' 000.--, il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Art. 6 - Lavoro comune (art. 21 LOP)

Per la conservazione o una migliore utilizzazione del suo patrimonio, il Patriziato può prevedere l'introduzione del lavoro comune.
Se la prestazione non viene data l'ufficio patriziale preleva una quota corrispondente di Fr. 20.—per ogni giornata di lavoro comune mancata.
In presenza di motivi validi, l'ufficio patriziale può concedere l'esonero del pagamento della quota.

Art. 7 - Assegnazione legna (art. 29 LOP)

1. Ai fuochi patrizi può essere concessa legna da ardere lavorata per proprio uso domestico.
La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel comune del patriziato.
2. I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'ufficio patriziale, giusta la disponibilità e con l'accordo delle competenti autorità forestali.

Art. 8 - Taglio piante - divieto

E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale.

Art. 9 - Deposito rifiuti - divieto

E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato. L'ufficio patriziale può esigere lo sgombero.

Art. 10 - Costruzioni - divieto

E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.

TITOLO III - APPARTENENZA AL PATRIZIATO

Art. 11 - Stato di patrizio

Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RA.

Art. 12 - Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I - Generalità

Art. 13 - Organi (art. 64 LOP)

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'assemblea patriziale
- b) l'ufficio patriziale

Capo II - L'assemblea patriziale

Art. 14 - Composizione (Art. 67 LOP)

L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 15 - Attribuzioni (Art. 68 LOP)

Per scrutinio popolare elegge:

I membri dell'Ufficio patriziale, il Presidente e i supplenti.

In seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti e li modifica;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- c) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) vota i prestiti e i relativi piani d'ammortamento, approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- e) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso del godimento di beni;
- f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
- i) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;
- l) nomina la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- m) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.

Art. 16 - Assemblee ordinarie - date e oggetti (Art. 71 e 69 cpv. 3 LOP)

Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno.

La prima si riunisce la terza domenica di marzo e:

- a) rinnova l'ufficio presidenziale e gli scrutatori;
- b) esamina il rapporto della commissione della gestione;
- c) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale

La seconda si riunisce la prima domenica di dicembre e:

- a) esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;
- b) nomina la commissione della gestione.

Art. 17 - Assemblee straordinarie - (Art. 70 LOP)

Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

Art. 18 - Assemblea su domanda popolare

La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare. L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione.

Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 19 - Convocazione - (Art. 72 LOP)

L'ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dell'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 20 - Numero legale e funzionamento - (Art. 73 - 77 LOP)

Le assemblee possono validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti e hanno luogo nell'apposita sala patriziale.

Ordine del giorno

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 21 - Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Art. 22 - Ufficio presidenziale - (Art. 77 lett. b LOP)

Ogni anno, all'inizio della prima assemblea ordinaria, è designato l'ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.

Compiti del presidente

- a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati; mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 23 - Scrutatori

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 24 - Verbale - (Art 76 - 77, lett. c LOP)

Il segretario del patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Approvazione

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 25 - Sistema di voto - (Art. 77 lett. d LOP)

L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.

Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Art. 26 - Discussioni e votazioni - (Art. 77 lett. d LOP)

Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Votazioni - procedimento

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

- a) **Votazioni preliminari**
Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.
- b) **Votazioni eventuali**
Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.
L'ordine delle votazioni è fissato del Presidente.
Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
- c) **Votazione finale**
Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelle contrari e gli astenuti.

Art. 27 - Validità delle risoluzioni

Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1,2 e 3 della LOP.

Art. 28 - Revoca della risoluzioni - (Art. 74 cpv. 2 LOP)

L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.
La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art 17 del presente regolamento.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Art. 29 - Pubblicazione delle risoluzioni - (Art. 76 cpv. 2 LOP)

Il presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 30 - Casi di collisione (art. 75 LOP)

Il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del patriziato nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto.

Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 31 - Messaggi e rapporti - (Art. 77 lett. e/f LOP)

I messaggi dell'ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea

Art. 32 - Interpellanza - (Art. 77 lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea patriziale.
L'ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.
Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.
L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 33 - Mozione - (Art. 77 lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.
Se l'ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.
Se l'ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.
Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 34 - Pubblicità - (Art. 77 lett. h. LOP)

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.

Capo III - L'ufficio patriziale

Art. 35 - Composizione - (Art. 81 LOP)

L'Ufficio patriziale si compone di 3 membri, compreso il Presidente e di 2 supplenti.

Art. 36 - Competenza in generale - (Art. 92 LOP)

L'ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 37 - Competenza in particolare - (Art. 93 LOP)

L'ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impegno dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quanto fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa le sportule di cancelleria.

Art. 38 - Vice presidente e commissioni - (Art. 90 e 91 LOP)

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice presidente.

Art. 39 - Luogo - (Art. 94 lett. a LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.

Art. 40 - Convocazione delle sedute - direzione - (Art. 94 lett. b LOP)

L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni del mese.

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'ufficio patriziale.

Art. 41 - Supplenti - (Art. 94 lett. C e Art. 99 LOP)

I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta o nel suo corso, in applicazione dell'articolo 99 LOP, in mancanza di uno o più membri e soltanto nel numero necessario a formare un Ufficio di tre membri.

Art. 42 - Votazioni - (Art. 94 lett. d LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 43 - Validità della seduta - (Art. 96 LOP)

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 44 - Frequenza - (Art. 97 LOP)

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a Fr. 20.- per seduta dall'Ufficio patriziale.

Art. 45 - Validità delle risoluzioni

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.

Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 46 - Revoca - (Art. 98 LOP)

Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 47 - Collisione - (Art. 99 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.

Art. 48 - Divieto di prestazione - (Art. 100 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.

Art. 49 - Incompatibilità - (Art. 83 e 84 LOP)

La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 50 - Verbale - contenuto - approvazione - (Art. 94 lett. e LOP)

Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

NORME VARIE

Art. 51 - Obbligo di discrezione - (Art. 94 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Art. 52 - Ispezione e rilascio di estratti - (Art. 94 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e di quelle dell'Assemblea.

Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti che sono riferiti a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Art. 53 - Tassa di cancelleria

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.

Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 54 - Lavori e forniture - (Art. 12, 15 e 95 LOP)

I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di Fr. 5' 000.--.

Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a Fr. 5' 000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Capo IV - I dipendenti del Patriziato

Art. 55 - Nomina - (Art. 101 LOP)

L'ufficio patriziale nomina ogni quadriennio, il segretario

concorso - (Art. 101 LOP)

La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'ufficio patriziale.

Salvo proroga da accordare al Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Art. 56 - Periodo di prova

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 57 - Scioglimento del rapporto d'impiego

Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

Art. 58 - Requisiti - (Art. 103 LOP)

Nazionalità svizzera, lo stato di patrizio, formazione o esperienza necessaria, incompatibilità per parentela con i membri dell'ufficio patriziale.

Art. 59 - Doveri di servizio

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Art. 60 - Segreto d'ufficio

I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.

Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 61 - Compiti in generale

Il segretario

il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglianza, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'ufficio patriziale.

Compiti in particolare

In particolare il segretario:

- firma con il Presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'ufficio patriziale;
- redige il verbale dell'assemblea e dell'ufficio patriziale;
- è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato

Art. 62 - Provvedimenti disciplinari - (Art. 102 LOP)

La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- l'ammonizione
- la multa fino a Fr. 500.--;
- la sospensione delle funzioni fino a tre mesi;
- il licenziamento

L'applicazione di ogni provvedimento disciplinare deve essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Capo V - Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 63 - Emolumenti

I membri dell'ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- presidente Fr. 300.--
- vice presidente Fr. 200.--
- membro Fr. 100.--
- supplente Fr. 50.--

Art. 64 - Stipendi dei dipendenti

Gli impiegati del patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:

- segretario Fr. 500.--

Art. 65 - Diarie ed indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- per mezza giornata Fr. 40.--
- per una giornata Fr. 80.--
- per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

Capo VI - Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

Art. 66 - Conti

Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

Art. 67 - Diritto di firma - pagamenti - riscossioni - (Art. 111 LOP)

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente bancario.

Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice presidente per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 68 - Contabilità - (Art. 113 LOP)

La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita semplice.

Art. 69 - Commissione gestione - (Art. 68 lett. m e Art. 77 lett. f LOP)

La commissione della gestione viene nominata, annualmente, in occasione della seconda assemblea ordinaria.

La commissione della gestione si compone di 3 membri e di 2 supplenti.

La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 70 - Attribuzioni - (Art. 114 LOP)

La commissione esamina e si pronuncia:

- sul preventivo;
- sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- sul consuntivo.

Art. 71 - Incompatibilità - (Art. 115 LOP)

Non possono far parte della commissione:

- i membri dell'ufficio patriziale ed i supplenti;
- i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

Art. 72 - Collisione - (Art. 116 LOP)

Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 73 - Rapporto - (Art. 117 LOP)

La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.

L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Art. 74 - Altre funzioni

Presidente

Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente.

Convocazione

La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Numero legale

Le sedute sono valide se sono presenti tutti i tre i membri.

I supplenti sono convocati in mancanza di uno o più membri e solo nel numero necessario a garantire la presenza di tre commissari.

Ispezione degli atti

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

Verbale

La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Votazione

Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.

In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Discrezione

I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

Art. 75 - Commissioni speciali

Per l'esame di problemi determinanti l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 membri.

Capo VII - Contravvenzioni

Art. 76 - Ammontare della multa - (Art. 118 LOP)

L'ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di Fr. 10'000. avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 77 - Rapporti - (Art. 119 LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui agli articoli 34 e 54 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'ufficio patriziale. Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 78 - Procedura

Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.

TITOLO V - REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI

Art. 79 - Ordinanze

L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 15 giorni.

Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art. 80 - Convenzioni

Il Patriziato può sottoscrivere convenzione con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa deve essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 81 - Entrata in vigore - diramazione

Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.

Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.

Art. 82 - Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 27.06.67.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta
del 5 aprile 1998.

PER L'AMMINISTRAZIONE PATRIZIALE

Il Presidente:

D. Storni

Il segretario:

D. Galliciotti